

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 11/06/2024

### FATTO

1.- Il ricorso ha ad oggetto tre contratti di finanziamento. Di questi, due sono stati stipulati nella forma della cessione del quinto della retribuzione, rispettivamente in data 4.04.2013 e in data 28.04.2017, e sono stati estinti in via anticipata: il primo, con conteggio del 10.05.2017; il secondo, con conteggio del 5.10.2022. Il terzo finanziamento, rimborsabile mediante delegazione di pagamento, è stato stipulato in data 12.03.2014 ed estinto anticipatamente con conteggio fissato al 7.03.2018.

In relazione a questi tre contratti, il ricorrente, non soddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge a questo Arbitro chiedendo il rimborso pro quota degli oneri netti, come complessivamente pari a € 2.316,85, in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis*, oltre a interessi legali.

2.- Costitutosi, l'intermediario resiste.

Per evidenziare che i costi connessi ai finanziamenti in esame risultano chiaramente indicati nei contratti, e precisamente nel documento SECCI che è frontespizio e parte integrante e sostanziale dei contratti stessi e che in copia è stato regolarmente consegnato al ricorrente.

Rileva, in particolare, che le commissioni di istruttoria ineriscono a costi non retrocedibili in quanto a maturazione immediata e gli oneri erariali comprendono unicamente l'imposta sostitutiva applicata in misura dello 0,25% del capitale finanziato, mentre gli oneri assicurativi sono stati interamente sostenuti dall'intermediario.

Ricostruisce la normativa applicabile in merito segnalando che, dopo la sentenza cd. Lexitor, a riordinare la materia sembrava intervenuto il legislatore con la rilevante novità apportata dalla conversione in legge del c.d. decreto sostegni bis, che ha modificato l'articolo 125 *sexies* del testo unico bancario; tuttavia, il successivo intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.11 *octies* comma 2 del decreto sostegni bis limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", senza intervenire tuttavia sull'art.6 bis, comma lett.b, d.p.r. n. 180/1950 che, in materia di finanziamenti contro cessione del quinto, rinvia proprio a Banca d'Italia l'individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata dei contratti.

## DIRITTO

3.- La presente controversia attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte del costo relativo a tre contratti di finanziamento, rimborsabili a mezzo cessione del quinto o similari, a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso.

4.- L'intermediario sostiene, peraltro, che i finanziamenti nella forma della cessione di quote dello stipendio e assimilabili non sarebbero soggetti alla disciplina del credito ai consumatori di derivazione euro-unitaria, ma soltanto alle norme dettate dal d.p.r. n. 180/50.

L'assunto non può essere condiviso.

In realtà, lo stesso d.p.r. che parte resistente richiama stabilisce all'art. 6 bis - introdotto con d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, – che "all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

5.- Ciò posto, è tuttavia, da rilevare che il primo dei contratti, a cui è relativo il ricorso presentato e che è stato stipulato in data 04.04.2013, risulta estinto, secondo quanto emerge dalla liberatoria allegata, alla data del 31.05.2017.

Ora, la competenza temporale di questo Arbitro è circoscritta dalle Disposizioni che ne regolano il funzionamento, alle controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso. Nel caso in questione, atteso che il ricorso è stato presentato in data 14.03.2024, la competenza temporale è limitata alle vicende occorse dal 14.03.2018 in poi: non può ricomprendere quindi le doglianze relative a tale contratto, considerando che, in tema di retrocessione degli oneri ai sensi dell'art.125-*sexies* TUB, si ha riguardo alla data di estinzione anticipata del finanziamento.

6.- Non si pone, invece, un problema di competenza temporale per il contratto stipulato in data 12.3.2014.

Come appena riscontrato, ai fini della prescrizione temporale a contare è il tempo della estinzione anticipata: e nella specie, questa è venuta effettivamente a verificarsi in data 1° maggio 2018 (a nulla rileva, dunque, che la data del conteggio sia del 3 marzo 2018).



7.- Il discorso prosegue, di conseguenza, con riferimento esclusivo agli altri due contratti, di cui al ricorso, come estinti in via anticipata l'uno nel corso del 2022, l'altro nel corso 2018.

8.- Nel merito, è dunque da osservare, in particolare, che, con sentenza n. 263 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In merito ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF - coerentemente con il precedente orientamento richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale - hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri fissati dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019.

Successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia, dapprima con la legge 10 agosto n. 2023, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale n. 186, 10 agosto 2023), all'art. 1 comma 1 bis; di poi col d.l. 10 agosto 2023, n. 104, c.d. decreto «omnibus» (Gazzetta Ufficiale n. 186, 10 agosto 2023), convertito con legge n. 136/2023 (in Gazzetta Ufficiale n. 236, 9 ottobre 2023). Quest'ultima disposizione, quale quella attualmente vigente, risulta confermativa dei precetti fissati dalla pronuncia della Corte Costituzionale.

9.- In relazione al finanziamento stipulato nel marzo 2014, è da osservare che la clausola relativa alle spese di istruttoria risulta così concepita: "acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento nonché attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento".

In relazione a una clausola contrattuale omologa, il Collegio di Napoli, con decisione n. 3352/2022 ha concluso per la natura *recurring* di tale voce di costo osservando che: "se la clausola predisposta dichiara in rubrica di concernere solo attività «istruttoria», le poche parole – che seguono in via esplicativa - fanno invece riferimento ad attività tra loro non omogenee. Così è, in particolare, per l'attività di «promozione», che, esterna al campo della «istruttoria», si volge piuttosto verso quello della pubblicità. Così è pure per l'attività di «collocamento», che, nella sua generica ampiezza, richiama in realtà l'idea dell'azione della mediazione (non meglio determinata, peraltro). Ne segue, in definitiva, che la clausola predisposta dall'intermediario in correlazione con la richiesta di un corrispettivo rubricato in «attività istruttorie» si manifesta intesa a non esplicitare, bensì occultare la presenza di attività, e costi, *recurring*". Tale qualificazione è stata ribadita dal Collegio di Napoli anche in più recenti decisioni (tra le quali si veda quelle n. 6720/2022 e n. 6721/2022, nonché n. 3671/2024)

In conclusione, va retrocessa per questo contratto la somma di € 549,44.

10.- In relazione al contratto concluso nell'aprile 2018 si pongono le medesime problematiche già esaminate con riferimento al contratto del marzo 2014. La somma da retrocedere per questo contratto risponde al montante di € 649,64.

11.- In relazione alle somme determinate nei precedenti n. 9 e n. 10 vanno poi aggiunte quelle derivanti dall'applicazione degli interessi al tasso legale, dal dì della presentazione del reclamo al saldo.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.199,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO